

Regolamento sull'assistenza giuridica

I. Principio fondamentale

Art. 1 La FSFP accorda l'assistenza giuridica ai suoi soci e alle sue sezioni. Il rischio viene assunto da CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA, Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen, in seguito denominata "assicurazione di assistenza giuridica".

La protezione giuridica concessa dalla FSFP è **sussidiaria** rispetto alle prestazioni relative all'obbligo di tutela del datore di lavoro verso i suoi dipendenti ed i loro rappresentanti.

II. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi

Art. 2

- a) Tutti i soci della FSFP, nell'esercizio della propria attività professionale nonché dell'attività svolta per la FSFP o una sezione di essa.
- b) La FSFP, le sue sezioni e gli organi della federazione nell'ambito della loro attività statutaria.

III. Controversie e procedimenti assicurati

Art. 3

- a) Affermazione di diritti di responsabilità civile extracontrattuali del danneggiato.
- b) Denunce contro terzi relative a diritti di responsabilità civile, lesione all'onore, ingiuria o atti di violenza.
- c) Difesa nel procedimento penale promosso a seguito di reati colposi o in caso di condotta che, secondo il giudizio soggettivo dell'assicurato, sia da ritenersi legittima, ovvero in caso di condotta motivata da legittima difesa, stato di necessità o obbligo professionale.
- d) Difesa nel procedimento disciplinare promosso a seguito di violazione colposa o derivante da un comportamento che, secondo il giudizio soggettivo dell'assicurato, sia da ritenersi legittimo o comprensibilmente regolare ovvero in caso di legittima difesa, stato di necessità o obbligo professionale.
- e) Difesa nei procedimenti disciplinari intentati a seguito di violazione colposa commessa fuori servizio.
- f) Controversie di diritto del lavoro derivanti da contratti di lavoro di diritto pubblico e privato.
- g) Controversie con assicurazioni private e sociali che tutelano l'assicurato, ivi incluse casse pensioni, casse di disoccupazione o casse malati.
- h) Richieste professionali e/o federative, sia individuali sia collettive, di natura legale che vengono assunte tanto dalla sezione interessata quanto dalla direzione della FSFP.

IV. Prestazioni assicurate

- Art. 4**
- a) Le prestazioni seguenti sono garantite fino ad un importo massimo di CHF 250'000 per sinistro:
- Onorari di un avvocato fino a un massimo di CHF 300 all'ora (fatti salvi gli accordi precedentemente definiti) e massimo CHF 25'000 per ciascuna istanza processuale (le conciliazioni stragiudiziali e le perizie legali si intendono quale prima istanza).
 - Costi processuali
 - Indennità alla parte avversa (*Se l'assicurato insiste sulla continuazione della procedura nonostante basse probabilità di successo, prenderà a proprio carico il 25% dell'indennità alla parte avversa in caso di soccombenza*)
- Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all'assicurato per via processuale o con modalità analoghe.
- b) L'assicurato ha la libera scelta dell'avvocato salvo le limitazioni di cui all'art. 7g).
- c) L'assicurazione di assistenza giuridica si può liberare da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.
- d) Qualora nascano più controversie a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'art. 3, l'assicurazione di protezione giuridica riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
- e) Qualora più persone assicurate secondo l'art. 2 siano coinvolte a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi in una o più controversie relative a uno o a diversi rischi assicurati secondo l'art. 3, l'assicurazione di protezione giuridica riconoscerà una sola volta il massimale delle somma assicurate. *Eccezionalmente, nel caso in cui conflitti di interessi avessero come conseguenza il conferimento dell'incarico a diversi avvocati, viene assegnata una somma assicurativa massima di CHF 15'000 per gli onorari di avvocato per istanza processuale e per persona assicurata.*

V. Prestazioni non assicurate

- Art. 5**
- a) Casi e prestazioni non menzionati agli artt. 3 e 4.
- b) Controversie determinate intenzionalmente al fine di dare adito a un processo.
- c) Risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un'assicurazione di responsabilità civile
- d) Controversie tra gli assicurati indicati all'art. 2.
- e) Sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore del contratto assicurativo con l'assicurazione di assistenza giuridica o denunciati dopo la scadenza del contratto.
- f) Quando l'assicurato vuole agire contro la FSFP, la sua sezione, gli organi della federazione, l'assicurazione di protezione giuridica o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dall'assicurazione di protezione giuridica.

VI. Riduzioni delle prestazioni

Art. 6 In caso di sinistri originati da colpa grave dell'assicurato, le prestazioni vengono decurtate in misura proporzionata alla colpa.

VII. Gestione di un caso di assistenza giuridica

Art. 7 Richiesta

- a) Chi desidera esercitare il diritto di assistenza giuridica deve richiedere l'apposito modulo FSFP presso la sezione o prelevarlo dal sito www.vspb.org, compilarlo in modo dattilografico in ogni sua parte e in maniera veritiera allegando la descrizione dell'evento, tutta la documentazione e le copie di documenti pertinenti, e inviare il tutto alla sezione.
- b) Le richieste incomplete, lacunose e scritte a mano vengono ignorate e rispedito alla sezione perché siano completate o archiviate.
- c) Il comitato della sezione verifica la richiesta e la inoltra immediatamente al Segretariato federativo della FSFP, allegando la relazione e il proprio preavviso.
- d) Il Segretariato federativo presenta al consulente legale o alla CAP la richiesta completa.

Gestione del caso e decisioni

- e) In caso di un evento che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve informare senza indugio il Segretariato federativo e descrivere i fatti del sinistro in modo più completo possibile nonché trasmettere tutti i documenti riguardanti il sinistro e liberare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti del Segretariato federativo, dei soggetti ai quali la FSFP ha affidato la gestione del caso e della CAP.

L'assicurato si impegna a non nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi senza aver prima richiesto il consenso della CAP o dei soggetti ai quali la FSFP ha affidato la gestione del caso.

La CAP può rifiutare l'erogazione delle prestazioni se la persona assicurata non rispetta questi obblighi, a meno che la stessa non dimostri che, date le circostanze, la violazione di questi obblighi non le è imputabile o che la violazione non ha influito sull'entità delle prestazioni dovute dalla CAP.

- f) La valutazione della domanda completa è responsabilità del consulente legale o della CAP. Essi discutono con l'assicurato le misure da adottare per la gestione del sinistro, regolano la rappresentanza legale richiesta e una eventuale riduzione delle prestazioni. L'Ufficio esecutivo sarà informato della decisione del consulente legale o della CAP in merito alla copertura in occasione della prossima riunione dell'Ufficio esecutivo. La decisione sulla copertura è soggetta alle complete e veritiere informazioni fornite dal richiedente nonché a eventuali motivi di riduzione o rifiuto evidenti soltanto successivamente. Il Comitato Centrale può concedere assistenza legale in casi di rigore non coperti. Tuttavia, tale assistenza non sarà fornita in conformità con il presente regolamento.
- g) Qualora nella decisione non si accetti il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre ulteriori tre rappresentanti, che devono essere indipendenti dal

primo soggetto e fra loro da un punto di vista del diritto societario. Uno di questi rappresentanti legali successivamente proposti deve essere comunque accettato. Il rifiuto del rappresentante legale può avvenire anche in un momento successivo, ma non intempestivamente, da parte della CAP o dei soggetti ai quali la FSFP affida la gestione del caso.

- h) L'assicurato può, in caso di divergenze di opinione fra l'assicurato e la CAP o i soggetti ai quali la FSFP affida la gestione del caso per le misure da adottare ai fini della liquidazione dell'evento, richiedere il giudizio da parte di un arbitro nominato collegialmente dalle parti. I costi procedurali e le indennità alla parte avversaria saranno imputati alla parte soccombente.
- i) Il contenuto all'art. 7 h) deve eventualmente essere allegato alla decisione a titolo di clausola. Esso viene applicato in particolare nel caso in cui una misura desiderata dall'assicurato non sia praticabile.
- j) L'incarico nuovo o successivo a un rappresentante legale, l'avvio non ancora approvato di un procedimento, la regolazione dei costi di un compromesso o l'adozione di mezzi legali richiede l'autorizzazione della CAP o dei soggetti ai quali la FSFP abbia affidato la gestione del caso.
- k) L'erogazione delle prestazioni avviene sulla base della presentazione di fatture dettagliate, per decisione della CAP o dei soggetti ai quali la FSFP affida la gestione del caso.
- l) La scelta di un rappresentante legale, l'avvio di un procedimento, la stipula di un compromesso e l'adozione di mezzi legali avviene ad opera dell'assicurato stesso e si svolge, fino all'approvazione da parte della direzione o dei soggetti ai quali la FSFP ha affidato la gestione del caso, a suo rischio e a sue spese.

VIII. Informazioni generali

Art. 8 Il regolamento sull'assistenza giuridica deve essere approvato dal Comitato Centrale.

Il presente regolamento, totalmente rivisto, è stato approvato dal Comitato Centrale il 17 giugno 2021 a Lucerna e sostituisce quello approvato il 09/10 giugno 2016 a Lucerna. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2022.